GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 9 GIUGNO — NUM. 136

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 8

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato C, sulla Sanità pubblica e le istruzioni ministeriali del 26 dicembre 1871;

Decreta:

Dalla data della presente sarà permesso d'importare nel Regno dall'Albania le pelli non conciate, le lane anche sudicie e greggie, le corna, unghie, ossa e gli altri avanzi di animali ovini e bovini semprechè le dette merci siano accompagnate da un certificato di origine da rilasciarsi dall'autorità del luogo d'imbarco e da vidimarsi dal console o dall'agente consolare italiano ivi residente.

I signori prefetti delle provincie marittime, le capitanerie e gli uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 7 giugno 1888.

Il Ministro: CRISPI.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Elenco *degli onorevoli deputati che nella seduta dell'8 giugno* 1888 *hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge Attuazione della legge* 31 *maggio* 1887, *n.* 4511, *relativa ai danneggiati del terremoto nella Liguria (155). Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la Regia Legazione in Cina (117). Concessione della naturalità italiana a Matteo Maurogordàto* (121); *— e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo* (1).

Erano presenti:

Adamoli, Agliardi, Alimèna, Amadei, Amato-Pojero, Andolfato, Angeloni, Anzani, Arcoleo, Armirotti, Aventi.

Baccolli Augusto, Baglioni, Balestra, Balsamo, Barsanti, Basteris, Benedini, Berio, Bertollo, Bertolotti, Bobbio, Bonardi, Boneschi, Borgnini, Borrelli, Bottini Enrico, Branca, Briganti-Bellini, Bruntalti, Bufardeci, Buonomo, Buttini Carlo.

Cadolini, Caetani, Cagnola, Caldesi, Cambray-Digny, Campi, Capoduro, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carmine, Caterini, Cavallotti, Cavalletto, Cavallini, Cefaly, Cerruti, Cerulli, Chiala, Chiapusso, Chiaves, Chinaglia, Cibrario, Cipelli, Cittadella, Clementi, Coccapieller, Cocco-Ortu, Coffari, Comini, Compans, Conti, Costa Alessandro, Costa Andrea, Cocchi Francesco, Cucchi Luigi, Cuccia, Curcio.

D'Adda, Damiani, D'Ayala-Valva, D'Arco, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, De Dominicis, Del Balzo, De Lieto, Delvecchio, Demaria, De Riseis, De Seta, De Zerbi, Di Blasio Scipione, Di Breganze, Di Camporeale, Di Collobiano, Dini, Di Pisa, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio.

Ellena.

Fabris, Fabrizj, Fagiuoli, Falconi, Falsone, Fani, Farina Luigi, Ferrari Luigi, Ferri Enrico, Ferri Felice, Fili-Astolfone, Finocchiaro Aprile, Florenzano, Fortis, Fortunato, Franceschini, Franchetti, Fulci.

Gabelli Aristide, Gabelli Federico, Gaetani Roberto, Galimberti, Galli, Gallo, Gallotti, Garibaldi Menotti, Gattelli, Gentili, Geymet, Gherardini, Giagollo, Giordano Ernesto, Giovannini, Giusso, Gorio, Grimaldi, Guglielmi, Guicciardini.

Imperatrice.

Lacava, Lanzara, Lazzaro, Levanti, Levi, Lorenzini, Lovito, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani, Luporini, Luzzatti.

Maffi, Majocchi, Maldini, Mancini, Marcora, Mariotti Filippo, Mariotti Ruggiero, Martini Ferdinando, Martini Giov. Batt., Mascilli, Massabò, Mattei, Maurogònato, Mazzoleni, Mei, Mellusi, Menotti, Mensio, Merzario, Miceli, Mirri, Mocenni, Monzani, Morelli, Morini.

Nicoletti, Nicolosi, Nocito, Novelli.

Odescalchi, Orsini-Baroni.

Pais-Serra, Palberti, Palitti, Palizzolo, Palomba, Papa, Papadopoli, Parona, Pascolato, Pasquali, Passerini, Paternostro, Pavesi, Pavoni, Pelagatti, Pellegri, Pelloux, Penserini, Peruzzi, Petroni, Petronio, Picrotti, Pignatelli, Piastino, Plebano, Poli, Pompilj, Pozzolini, Pullè.

Randaccio, Ricci Vincenzo, Righi, Riola, Rizzardi, Romanin-Jacur, Roncalli, Rosano, Rossi, Roux, Rubini.

Sacconi, Salandra, Sanguinetti, Saporito, Senise, Serra Vittorio, Siacci, Silvestri, Simeoni, Sola, Solimbergo, Spirito, Sprovieri, Suardo, Summonte

Tabacchi, Tedeschi, Tenani, Toaldi, Tomassi, Tommasi-Crudeli, Tondi, Torraca, Torrigiani, Trompeo, Turi.

Vaccai, Vacchelli, Valle, Velini, Vendramini, Vigna, Vigoni, Villa, Villani, Visocchi.

Zainy, Zanardelli, Zuccaro, Zucconi.

Erano assenti:

Alario, Albini, Antoci (*c*), Araldi (*c*), Arbib, Arnaboldi (*c*), Auriti.

Baccarini, Baccelli Guido, Badaloni, Badini, Baldini, Balenzano, Barazzuoli, Baroni, Barracco, Basetti, Bastogi, Bertana, Berti, Bianchi,

(1) *a* indica gli ammalati, *c* quelli in congedo per motivi di famiglia, *m* quelli in missione per ufficio pubblico.

Billi, Bonacci, Bonajuto, Bonasi, Bonfadini (c), Bonghi (c), Borgatta, Borromeo (c), Boselli, Bovio, Brin, Bruschettini, Bucceri Lanza.

Cafiero, Cairoli (a), Calciati (c), Calvi, Canevaro, Capone, Capozzi (c), Cappelli (c), Carboni (c), Cardarelli, Carnazza-Amari (c), Carrelli, Carrozzini, Casati (c), Castelli, Castoldi, Cavalieri, Chiara, Chiaradia, Chiesa, Chigi, Chimirri, Cocozza, Codronchi, Colaianni, Colombo, Colonna-Sciarra (a), Comin, Compagna, Coppino, Cordopatri, Correale, Corvetto, Costantini, Crispi, Curati, Curioni.

De Bassecourt (c), De Bernardis, De Blasio Luigi, Del Giudice (a), Della Rocca, Della Valle (c), De Mari, De Pazzi (c), De Renzi, De Renzis Francesco, De Rolland, De Simone, Di Baucina, Di Belgioioso (c), Di Belmonte, Di Broglio, Di Groppello (c), Diligenti, Di Marzo (c), Di Rudinì (c), Di San Donato, Di San Giuliano, Dobelli.

Elia, Episcopo, Ercole.

Fabbricotti (c), Faina, Faldella, Farina Nicola, Favale, Fazio, Ferracciù (a), Ferrari Ettore, Ferraris Maggiorino, Figlia, Flauti, Forcella, Fornaciari, Francica, Franzi (c), Franzosini (c), Frola.

Gagliardo, Gamba, Gandolfi, Gangitano (c), Garavetti, Garelli (c), Garibaldi Ricciotti, Genala, Gerardi, Giampietro, Ginori, Giolitti, Giordano Apostoli, Giudici G. Batt., Giudici Giuseppe, Grassi Paolo, Grassi-Pasini, Grossi, Guglielmini.

Indelli, Inviti.

Lagasi (c), La Porta, Lazzarini, Lioy, Luchini Odoardo, Lugli (c), Lunghini, Luzi.

Magnati, Maluta (c), Maranca Antinori, Marcatili, Marchiori, Marin, Marselli, Marzin (c), Mazzo, Mazzacorati, Mazziotti, Meardi (c), Miniscalchi, Moneta, Morana, Mordini (c), Morra (c), Mosca, Moscatelli, Mussi.

Nanni, Napodano, Narducci, Nasi, Nicotera.

Oddone, Oliverio, (c).

Panattoni, Pandolfi, Panizza, Pantano, Panunzio, Parisi-Parisi, Paroncilli, Parpaglia (c), Pavoncelli, Pelrano, Pellegrini, Pellegrino, Pelosini, Perroni-Paladini (c), Petriccione, Peyrot, Pianciani (a), Picardi (c,) Placido, Plutino, Polvere, Prinetti, Puglia, Pugliese Giannone (c).

Quartieri (c), Quattrocchi (c).

Racchia, Raffaele (c), Raggio, Reale (c), Ricci Agostino, Riccio, Ricotti, Rinaldi Antonio (a), Rinaldi Pietro, Rocco, Romano, Rubichi, Ruspoli (c).

Sacchetti, Sacchi, Sagarriga, Salaris, Sani, Sannia, Santi, Sanvitale, Sardi, Scarselli, Sciacca della Scala, Seismit-Doda, Serena (c), Serra Tito, Sigismondi, Solinas Apostoli, Sonnino, Sorrentino, Spaventa (a), Speroni.

Taiani, Taverna (c), Tegas (c), Testa, Teti (c), Tittoni, Tortarolo, Toscanelli, Toscano, Trinchera, Tubi, Turbiglio.

Ungaro.

Vastarini-Cresi, Vayra (c), Vendemini, Villanova, Vollaro.

Zanolini, Zeppa.

LEGGI E DECRETI

Il N. **5426** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il fondo stanziato al capitolo 43 del bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per il conferimento di borse di studio a giovani che, licenziati dagli Istituti tecnici e nautici, frequentano Università, Scuole ed Istituti superiori del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Le borse di studio per giovani licenziati dagli Istituti tecnici e nautici del Regno saranno venticinque e verranno assegnate, per la continuazione degli studi, nel primo biennio della Facoltà di Scienze (Sezione fisico-matematica) delle R. Università; nelle Scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino; nel R. Istituto tecnico superiore di Milano; nel R. Museo Industriale Italiano di Torino; nella Scuola superiore navale di Genova; nella Scuola superiore di Agraria della R. Università di Pisa e nelle Scuole superiori di Commercio di Venezia, di Genova e di Bari.

Articolo 2.

A ciascuna borsa è assegnata la somma annua di lire 1000 che sarà corrisposta in dieci uguali rate mensili.

Questa somma potrà essere ridotta fino alla metà, quando la famiglia del sussidiato abbia ordinaria dimora nella città in cui egli deve attendere agli studi.

Articolo 3.

Le borse saranno conferite mediante concorso per titoli e per esame.

Articolo 4.

La Giunta esaminatrice del concorso sarà presieduta da un membro della Giunta Centrale per gli esami di licenza degli Istituti tecnici designato dal Ministro e composta dal capo della Divisione per l'insegnamento tecnico e di altri cinque membri nominati dal Ministro, oltre il presidente.

Articolo 5.

Per l'ammissione al concorso è necessario:

a) Avere conseguita la licenza d'Istituto tecnico o d'Istituto nautico, essendo alunni dell'Istituto, e con una votazione complessiva non inferiore agli 8|10.

b) Trovarsi in condizioni di ristretta fortuna, da comprovarsi cogli stessi documenti che si debbono presentare per la esenzione delle tasse universitarie.

I concorrenti, i quali abbiano già percorso uno o più anni di studi superiori, dovranno inoltre comprovare d'avere ogni anno atteso con diligenza agli studi e superati gli esami prescritti dai regolamenti per la promozione all'anno successivo con una votazione complessiva non inferiore agli 8|10. Se il concorrente ha percorso un anno di studi universitari, deve provare d'essersi iscritto ai corsi consigliati per quell'anno dalla Facoltà; d'avere assistito ad essi con diligenza e d'avere superato non meno di tre esami speciali con una votazione complessiva non inferiore agli 8|10.

Articolo 6.

Gli esami saranno *scritti* o grafici, avranno luogo presso gli Istituti tecnici e nautici governativi e pareggiati, sotto la sorveglianza dei rispettivi prèsidi, e nei medesimi giorni in tutte le sedi.

I temi saranno inviati ai prèsidi dal Ministero, in pacchi suggellati, da aprirsi alla presenza dei concorrenti.

Articolo 7.

Le prove d'esame saranno due sopra temi designati e cioè:

Per gli aspiranti al 1° anno della sezione fisico-matematica della Facoltà di Scienze; al 1° anno del corso preparatorio del R. Istituto tecnico di Milano; al 1° anno della R. Scuola navale di Genova ed al 1° anno del Corso per le industrie chimiche o di quello per le industrie meccaniche presso il R. Museo Industriale di Torino, un tema di matematica e l'altro di fisica.

Per gli aspiranti al 1° anno della Scuola Agraria di Pisa, un tema di botanica e l'altro di agraria.

Per gli aspiranti al 1° anno delle Scuole superiori di

Commercio di Venezia, di Genova e di Bari, un tema di lettere italiane e l'altro di economia pubblica.

Per gli aspiranti al 1° anno del Corso superiore d'ornato, presso il R. Museo Industriale di Torino, un saggio di disegno geometrico e un saggio di disegno ornamentale.

Articolo 8.

Per gli aspiranti agli anni di corso successivi al primo, i due temi saranno scelti fra le materie di studio dell'anno o degli anni precedenti.

Articolo 9.

I concorrenti saranno classificati dalla Giunta esaminatrice con tre voti, uno per i titoli e uno per ciascuna prova d'esame.

Per il conseguimento della borsa sarà necessario ottenere non meno di 8|10 in ciascuna delle tre classificazioni, e non meno di 27|30 in complesso.

Articolo 10.

L'assegnazione delle borse sarà fatta dal Ministro, in base alla graduatoria dei candidati, compilata dalla Giunta esaminatrice del concorso.

A parità di merito, saranno preferiti i candidati di condizioni economiche più disagiate.

Articolo 11.

Il vincitore d'una borsa ne godrà sino al termine degli studi superiori intrapresi, purchè serbi lodevole condotta, e consegna ogni anno la promozione all'anno successivo di corso con una votazione complessiva non inferiore agli 8|10 e senza avere d'uopo di esame di riparazione. Se il sussidiato attende agli studi nel 1° anno universitario, deve iscriversi ai corsi consigliati dalla Facoltà; e superare al termine dell'anno non meno di tre esami speciali con una votazione complessiva parimenti non inferiore agli 8|10. I sussidiati che non soddisferanno alle sopraddette condizioni, perderanno ogni diritto alla continuazione dell'assegno.

Articolo 12.

I Rettori delle Università e i Direttori delle altre Scuole ed Istituti, di cui all'articolo 1°, renderanno conto annualmente al Ministero del modo con cui i sussidiati attesero agli studi e sostennero gli esami.

In caso di mancamenti disciplinari, ne faranno immediato rapporto al Ministero.

Articolo 13.

Il concorso per il conferimento delle borse verrà bandito ogni anno con ordinanza Ministeriale, nella quale sarà indicato il numero complessivo delle borse disponibili.

Raccolte le varie istanze, la Commissione, di cui all'articolo 4, determinerà, in proporzione del numero di esse, quante delle borse vengono assegnate complessivamente per il primo biennio Universitario di fisico matematica e per le scuole d'applicazione; e quante a ciascuno degli altri Istituti d'istruzione superiore menzionati nell'articolo 1.

Disposizione transitoria.

Articolo 14.

Coloro che, al presente, hanno assegni annuali sul fondo stanziato per borse di studio al capitolo 43 del bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione, proseguiranno a goderne fino al termine degli studi, in somma non inferiore a quella loro assegnata attualmente, purchè continuino a mostrarsene meritevoli, a sensi delle discipline vigenti, quando fu loro concessa la borsa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1888.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Num. **MMDCCCCLVII** *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione, 2 ottobre 1887, del Consiglio comunale di Poggio Catino, approvata dalla Deputazione provinciale di Perugia il 7 successivo novembre, con la quale si stabilì di elevare da centesimi 90, a lire 2 la tassa per gli animali caprini;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'articolo 3 del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia dell'Umbria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Poggio Catino di applicare, nel 1888, la tassa sul bestiame, in base alla tariffa adottata con la citata deliberazione, per effetto della quale il massimo fissato nel regolamento della provincia per gli animali caprini viene elevato da centesimi 90 a lire due per capo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Num. **MMDCCCCLVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione, 7 novembre 1887, del Consiglio comunale di Palombara Sabina, approvata dalla Deputazione provinciale di Roma il 5 dello scorso marzo, con la quale si è adottata, pel 1888, una tariffa della tassa sul bestiame che, per quasi tutti i capi, eccede i limiti fissati nel regolamento della provincia romana;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduti gli articoli 19 e 20 del citato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Palombara Sabina di applicare, nel 1888, la tassa sul bestiame in base alla seguente tariffa:

Bovi, tori, cavalli e cavalle da basto, da tiro e da sella, muli e mule, lire 6 per ogni capo; cavalle da razza e stalloni, lire 3,50; vacche, manzi e giovenchi, lire 2,50; asini, lire 2; vitelli e puledri da uno ai due anni, lire 1,25; maiali e troie, una lira; capre e caproni, centesimi cinquanta; pecore, agnelli e montoni, centesimi quaranta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 495797 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 100497 della soppressa Direzione di Torino) per lire 55 al nome di Minero-*Macia Eugenio* fu Giuseppe, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Minero-*Maccia Enrico* fu Giuseppe vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 maggio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 112190 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 30 al nome di Minero-Maccia *Eugenio* fu Giuseppe, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Minero-Maccia *Enrico* fu Giuseppe vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 maggio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 838232 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 120 al nome del Beneficio Parrocchiale di S. Pietro in Supponito di Villanuova d'Asti (Alessandria) con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di *Desani* Tommasina di *Battista*, nubile, domiciliata in Villanuova d'Asti, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi di usufrutto vitalizio a favore di *Dezani* Tommasina fu *Francesco*, nubile, domiciliata a Sessant d'Asti vera usufruttuaria della rendita stessa.

Analogamente al disposto dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detto vincolo nel modo richiesto.

Roma, il 23 maggio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 3 0|0 cioè: n. 39308 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 21, al nome di Bocchino Andrea ed *Ida* di Vittorio, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura dal detto Vittorio domiciliati in Torino; con annotazione, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bocchino Andrea ed *Ada* di Vittorio, minori, ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 10 maggio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: n. 689053 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 5, al nome di Carrano Provvidenza fu Giuseppe ved. di Giovani Blanda, domiciliata in Palermo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Cusimano* Provvidenza fu Giuseppe ved. di Giovanni *Bladier*, domiciliata in Palermo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 maggio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: n. 754196 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 200, al nome di De Rosa *Luisa* e *Rosina* di Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione del padre domiciliato in Cerreto Sannita (Benevento), venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Rosa *Maria-Luisa* e *Maria-Rosa* di Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione del padre domiciliato in Cerreto Sannita (Benevento), vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 maggio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 8 Giugno 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

CENCELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Comunicasi un elenco di omaggi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge approvati in precedenti sedute:

Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

Autorizzazione di storni di somme e di prelevamenti dal fondo per le spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887 88, per il servizio del catasto;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89;

Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre, ed ai comuni di Cancellara (Potenza), Capracotta, Castelpetroso ed altri, per eccedere la media triennale 1884-85-86 con la sovrimposta ai tributi diretti;

Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bologna, Caltanissetta e Modena, per eccedere nel 1888 la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti;

Autorizzazione a 162 comuni e 7 frazioni di comuni, per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media triennale 1884-85-86.

A termini dell'art. 58 del regolamento, i tre progetti concernenti autorizzazioni a provincie e comuni di eccedere la media con la sovrimposta ai tributi diretti vengono votati cumulativamente con una unica urna.

SOLIDATI-TIBURZI, segretario, fa l'appello.

Le urne rimangono aperte.

Concedonsi congedi ai senatori Majorana-Calatabiano e Corsini.

Discussione del progetto di legge:
« Ordinamento delle Casse di risparmio » (N. 69).

PRESIDENTE, continuando i motivi di assenza del presidente del Consiglio, ministro *ad interim* degli affari esteri, rinvia ad una successiva seduta la discussione dei progetti primi inscritti all'ordine del giorno ed apre la discussione sul progetto di legge: « Ordinamento delle Casse di risparmio ».

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, dichiara di consentire che la discussione si apra sul progetto come venne emendato dall'Ufficio centrale, con riserva di proporvi alcune modificazioni.

CENCELLI, segretario, dà lettura del testo del progetto emendato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

Senza osservazioni, con solo due piccole varianti agli articoli 9 e 12, approvansi i primi tredici articoli del progetto.

POGGI all'art. 14 dice che, essendosi tolte dall'Ufficio centrale le parole del testo ministeriale che accennavano che le Casse di risparmio possono anche ricevere depositi « pupillari e giudiziali », si potrebbe ritenere che si volessero escludere questi depositi. Chiede quindi una dichiarazione esplicita in proposito per parte dell'Ufficio centrale e del ministro che rassicuri che le Casse potranno continuare a ricevere di cotesti depositi.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, spiega il concetto dell'Ufficio centrale essere stato di non uscire dal terreno della legge accennando agli speciali depositi giudiziali e pupillari, mentre colle parole usate « o di altra natura » si è ritenuto di comprendere qualsiasi altro deposito, non esclusi i pupillari e giudiziali.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, si associa al relatore dell'Ufficio centrale nel dichiarare che la soppressione delle parole « pupillari e giudiziali » non deve intendersi come esclusione di questa specie di depositi.

Approvansi gli articoli 14 e 15.

L'art. 16 fu dall'Ufficio centrale formulato nei seguenti termini:

Art. 16.

Le Casse di risparmio devono impiegare i loro capitali nei modi consentiti dai rispettivi statuti

Negli statuti stessi dovrà essere stabilita la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività.

a) dei mutui o conti correnti con ipoteca;

b) degli investimenti in titoli o in prestiti su pegno di titoli;

c) degli impieghi in mutui ai corpi morali.

GRIMALDI ministro di agricoltura, industria e commercio, espone le ragioni per le quali sarebbe, a suo avviso, opportuno che l'Ufficio centrale rinunziasse all'alinea *b* di questo articolo, secondo il quale si stabilirebbe che negli statuti delle Casse di risparmio deve stabilirsi la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività « degli investimenti in titoli o in prestiti su pegno di titoli ».

CAMBRAY-DIGNY, relatore, dichiara che l'Ufficio centrale non è alieno dal consentire all'emendamento soppressivo proposto dal ministero. L'oratore chiede tuttavia il permesso di esporre i motivi che indussero l'Ufficio centrale a proporre la sua redazione di questo articolo.

In un primo progetto, che fu dal ministro di agricoltura sottoposto all'esame di una Commissione del Congresso delle Casse di risparmio, riunita a Milano, era formulato un elenco degli impieghi che le Casse sarebbero autorizzate a fare.

Quella Commissione pare ritenesse pericoloso il fissare per legge l'elenco degli impieghi, potendo col tempo nascere e svilupparsi modi nuovi e non previsti che sarebbe dannoso non adottare, e propose una formula che in sostanza rimetteva ai singoli statuti la determinazione degli impieghi permessi.

Il Ministero si persuase della attendibilità della obiezione; ma, trattandosi qui di dare colla legge le basi sulle quali dovranno essere fondati gli statuti, introdusse due prescrizioni, cioè che gli statuti stessi dovessero in primo luogo indicare la proporzione fra l'ammontare degli impieghi ipotecari, e il totale delle attività, e prescrivere, in secondo luogo, gli altri impieghi in modo da ottenere i requisiti della sicurezza, e della facile riscossione e da non immobilizzare per lungo tempo le attività dell'istituto.

L'Ufficio centrale ha ritenuto che questa formula sarebbe da un lato insufficiente ed inefficace, e che da un altro lato lascierebbe largo campo all'arbitrio dell'Amministrazione governativa in una materia nella quale la maggiore garanzia sta nella responsabilità degli amministratori delle Casse.

È sembrato adunque all'Ufficio centrale che fosse opportuno completare il concetto del ministro, perfezionandolo, colla prescrizione che il limite massimo della proporzione colla somma totale impiegata, dovesse fissarsi cogli statuti, non solo per gl'impieghi ipotecari, ma ancora per i prestiti fatti ai corpi morali, che sono in generale a lunga scadenza, e per gli investimenti in titoli, o in imprestiti su pegno di titoli, i quali, per quanto di facile realizzazione, possono qualche volta dar luogo a perdite di capitali.

Nel qual modo, mentre si provvederebbe a che gli statuti circoscrivano la facoltà degli amministratori per quella specie di impieghi che presentano qualche inconveniente o qualche pericolo, e stabiliscano poi l'elenco degli impieghi autorizzati, rimarrà intera la responsabilità degli amministratori medesimi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Furono questi i motivi che indussero l'Ufficio centrale a proporre la sua redazione.

FINALI osserva che vi sono Casse di risparmio le quali nei loro statuti hanno espresso divieto di fare mutui che non siano garantiti da ipoteca.

Chiede come questi statuti potranno mettersi in armonia colle disposizioni del progetto.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, risponde al senatore Finali che dagli articoli 2, 18 e 37 risulta chiaro che, appena pubblicata la legge, le Casse di risparmio dovranno modificare i rispettivi statuti in conformità di questa legge. Se poi taluna delle Casse non vorrà modificarli in armonia di questa legge, perderà il titolo e il carattere di Cassa di risparmio.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, aggiunge che, sia per questo argomento, di cui nell'art 16, sia anche per molti altri, vi è nel progetto la disposizione transitoria che accorda alle attuali Casse di risparmio tre anni per modificare i loro statuti.

Approvansi coll'emendamento soppressivo proposto dal ministro l'art. 16 ed il successivo art. 17.

PUCCIONI all'art. 18 propone una variante affine di coordinare la dizione con quella degli articoli precedenti.

L'articolo è approvato con questa variante accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale Con una modificazione proposta dal senatore Finali è approvato anche l'art. 19. L'art. 20 si approva colla soppressione proposta dal Ministro delle parole « ai termini dell'art. 11 ».

Si approvano quindi senza modificazione gli articoli 21 a 25.

POGGI all'art. 26 domanda quale sarà l'autorità che giudicherà quale sia il capitale necessario per impedire la liquidazione della Cassa di risparmio.

PUCCIONI chiede i seguenti schiarimenti:

1. Perchè la nomina dei liquidatori è deferita al Ministero e non all'autorità giudiziaria?

2. Perchè non si prevede il caso che negli statuti della Cassa sia stabilito il modo di liquidazione e perchè non si prevede questa circostanza nell'articolo in discussione.

FINALI osserva che il dare facoltà al ministero di promuovere lo scioglimento quando risulti una perdita superiore a tre quarti del patrimonio, potrebbe portare per conseguenza che, quando giunge il provvedimento del ministro, sia perduto, forse, tutto il patrimonio.

Propone che, quando risulti la perdita di una somma che raggiunga la metà del patrimonio dell'istituto, si dia obbligo, non facoltà, al ministro di procedere allo scioglimento e alla liquidazione dell'Istituto.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, in risposta alla osservazione del senatore Poggi, dice essere impossibile determinare a priori quale nei singoli casi dovrà essere il limite della somma sufficiente perchè le speciali Casse di risparmio possano continuare le loro operazioni. Nella disposizione che la legge contiene per autorizzare il ministero a sciogliere le Casse di risparmio quando non si riscontrino più in esse le condizioni necessarie per la sicurezza delle loro operazioni, in questa disposizione, che coinvolge la responsabilità del ministero, è implicita la risposta alla osservazione del senatore Poggi.

Al senatore Finali risponde che il limite dei tre quarti del patrimonio è ispirato al principio di lasciare alle Casse di risparmio la massima possibile libertà. La esperienza dimostra che casi di Casse di risparmio le quali giungano ad aver distrutto i tre quarti del loro patrimonio sono estremamente rari. Che se a queste considerazioni si aggiunge la disposizione dell'obbligo imposto eventualmente agli azionisti di rifondere una quarta parte del patrimonio, l'articolo in discussione sembra perfettamente giustificato ed il funzionamento normale delle Casse di risparmio pienamente assicurato.

POGGI insiste perchè sia detto a giudizio di chi dovrà stabilirsi il capitale sufficiente ad evitare lo scioglimento.

Dichiara che, qualora il senatore Finali insistesse nel suo emendamento, egli proporrebbe di modificarlo, nel senso che lo scioglimento dovesse farsi dopo che sia perduto più della metá a meno di tre quarti del patrimonio dell'istituto.

ANNONI esamina anzitutto che cosa si debba intendere per patrimonio di una Cassa di risparmio. Dovrà forse intendersi per patrimonio il complesso delle attività nette di tali istituti? Non lo crede; ritiene, invece, che debba considerarsi per patrimonio il capitale originario aumentato dalla massa di rispetto

Partendo da questo ordine d'idee, dimostra che, anche perduto tutto il patrimonio contemplato dall'art. 26, rimangono integre al cento per cento tutte le attività che stanno in rappresentanza di tutti gli impegni verso i depositanti.

Richiama al Senato il disposto degli articoli già votati, in forza dei quali una Cassa può essere costituita col modesto capitale di tremila lire che poi man mano dovrà andare accrescendosi colla provvida massa di rispetto, la quale dovrà raggiungere almeno il decimo dello ammontare dei depositi ricevuti.

E fa notare che possono darsi casi di Casse le quali al principio della loro costituzione subiscano la perdita di questo patrimonio e pur abbiano tanto di vitalità da meritare di continuare ad esistere.

Cita l'esempio di una Cassa in una nobile provincia del Regno che fu obbligata a chiudere gli sportelli ai suoi depositanti Questa Cassa si sarebbe trovata in condizioni tali da dovere essere sciolta a seconda dei criteri esposti dal senatore Finali.

Orbene lo scioglimento avrebbe portato ad un disastro, perchè si sa, anche essendovi in condizione normale il 100 per cento per i creditori, di fronte ad una liquidazione è impossibile farne una completa realizzazione. Invece nel caso citato si è concesso tempo all' Istituto di dare assestamento alla sua gestione e in breve esso potè riprendere la sua operosità, tanto che ora conta fra i più solidi.

Conclude pregando il senatore Finali e il Senato a lasciare larga facoltà al Governo di usare il suo prudente arbitrio in ordine a questa delicata materia

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Per riguardo alla osservazione del senatore Finali si rimette alle spiegazioni date con competenza dal senatore Annoni Accenna il caso di Casse di risparmio che momentaneamente si sono trovate incagliate e che poi senza allarmi, quietamente, si sono perfettamente reintegrate e rimesse in carreggiata. Molteplici riguardi consigliano a procedere in queste materie con cautela per evitare il pericolo di danni maggiori. Al senatore Poggi dice di credere naturale e anzi necessario che il determinare il limite della somma voluta perchè una Cassa di risparmio possa continuare le sue operazioni sia lasciato al potere esecutivo. Al senatore Puccioni dichiara doversi ritenere miglior partito di non fare intervenire l'autorità giudiziaria nella nomina dei liquidatori e non convenire che la fissazione delle norme di liquidazione formi materia degli statuti,

FINALI non è animato da alcun sentimento di diffidenza contro le Casse di risparmio; ma non può a meno di rilevare quanto importi di sottrarre ad ogni e qualunque sospetto le Casse di risparmio, autorizzate come esse sono a ricevere ogni specie di depositi anche i più sacri. Crede, in armonia colle opinioni espresse dal senatore Poggi, che il concetto dello scioglimento di una Cassa di risparmio debba coordinarsi al fatto della perdita della metà del capitale. Propone analogo emendamento.

POGGI propone che, come limite, si adotti la formola: « per una somma non superiore ai tre quarti. »

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, dichiarasi più che altro disposto ad accettare la proposta più semplice dell'onorevole Finali.

ANNONI, dal momento che del limite che si intende stabilire non si vuole fare un obbligo tassativo al ministro, non si rifiuta di accettare l'emendamento Finali.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, non sarebbe favorevole in massima alla proposta Finali; tuttavia per considerazioni analoghe a quelle esposte dal senatore Annoni ed a nome dell'Ufficio centrale, l'accetta.

PRESIDENTE, non facendosi altre osservazioni, mette ai voti l'art. 26 coll'emendamento proposto dal senatore Finali accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

L'art. 26 è approvato, unitamente agli articoli 27 a 29.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di un progetto.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, presenta il progetto: « Attuazione della legge 31 maggio 1887 relativa ai danneggiati dal terremoto in Liguria. »

Ne chiede l'urgenza, che è ammessa.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione segreta sui progetti che seguono:

Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette:

Presenti 70 — Votanti . . . . 69 —
Favorevoli 68
Contrari 1

Il Senato approva).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e quella del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887:

Presenti 70 — Votanti 69
Favorevoli 65
Contrari 4

(Il Senato approva).

Autorizzazione di storni di somme e prelevamenti dal fondo per le spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88, per il servizio del catasto:

Presenti 70 — Votanti 69
Favorevoli 67
Contrari 2

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89:

Presenti 70 — Votanti 69
Favorevoli 65
Contrari 4

(Il Senato approva).

Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre, ed a comuni di Cancellara (Potenza), Capracotta, Castelpetroso ed altri, per eccedere la media triennale 1884-85-86 con la sovrimposta ai tributi diretti;

Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bologna, Caltanissetta e Modena, per eccedere nel 1888 la media triennale 1884-85-86, della sovrimposta ai tributi diretti;

Autorizzazione a 162 comuni e 7 frazioni di comune, per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media triennale 1884-85-86:

Votanti. 70
Favorevoli 61
Contrari. 9

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 6 1/4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO Venerdì 8 giugno 1888

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10 15.

Discussione del disegno di legge relativo ai danneggiati dal terremoto in Liguria.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dalla Commissione.

PULLE' segretario, ne dà lettura.

ROUX raccomanda che possibilmente le agevolezze concesse con la presente legge vengano estese anche a quei danneggiati che non avessero potuto presentare le loro domande entro il 30 novembre 1887; giacchè le formalità prescritte dalla legge 31 maggio 1887, che con questo disegno di legge si riconoscono eccessive, possono avere trattenuto molti dal presentare la loro istanza.

BERIO, relatore, pur accettando la raccomandazione, osserva che per la presentazione della domanda non occorrevano i documenti che venivano richiesti per l'accoglimento della domanda stessa.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, dichiara che, ove rimanga un fondo disponibile, si potranno ammettere ai benefici della legge 31 maggio anche quei danneggiati che non avessero presentato in tempo le loro istanze.

ROUX osserva che molti edifici furono abbattuti per ordine dell'autorità amministrativa dopo il 30 novembre 1887 e quindi le domande relative non potevano esser presentate prima.

PANSERINI teme che, di fronte al termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande, non possa giovare la raccomandazione dell'on. Roux.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, nota che il termine perentorio è stabilito dal regolamento e non dalla legge; ma che l'ostacolo alle raccomandazioni deriverà piuttosto dalla ristrettezza dei mezzi.

(Approvansi tutti gli articoli del disegno di legge).

SANGUINETTI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera persuasa che, tolte, col disegno di legge in esame, le maggiori difficoltà legali che formarono ostacolo alla promessa attuazione, per quanto riflette i privati, della legge 31 maggio 1887, il Governo vorrà usare la sua legittima influenza per diminuire anche le difficoltà tecniche, passa all'ordine del giorno. »

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, accetta la raccomandazione dell'onorevole Sanguinetti, a cui fa preghiera di non insistere nell'ordine del giorno.

BERIO, relatore, si unisce alla raccomandazione fatta dall'onorevole Sanguinetti, ed in pari tempo alla preghiera del Governo il quale ha fatto, e spera seguiterà a fare, quanto è possibile per sollevare la sventura che colpì le popolazioni liguri.

PRESIDENTE si unisce nel ringraziare il Governo nella sollecitudine adoperata a sollevare i danneggiati della Liguria.

SANGUINETTI prende atto della dichiarazione del ministro e ritira l'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge per la costruzione di un palazzo a Pechino

PRESIDENTE legge il disegno di legge.

(È approvato senza discussione).

Discussione del disegno di legge per concedere la cittadinanza italiana a Luigi Teodoro e Francesco di Kossuth.

CAVALLETTO approva il disegno di legge come un meritato omaggio al venerando dittatore d'Ungheria, a cui augura lunghi anni di vita. (Approvazioni).

(È approvato il disegno di legge).

Discussione del disegno di legge per concedere la naturalità italiana al signor Matteo Maurogordàto.

TROMPEO, presidente della Giunta, nota che la Commissione ha proposto un ordine del giorno per invitare il Governo a presentare una legge speciale per regolare questa materia delle concessioni della naturalità.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, accetta di studiare la questione, e prega la Giunta di non insistere nell'ordine del giorno, o almeno di modificarne la forma troppo prescrittiva.

CAMBRAY-DIGNY non approva l'ordine del giorno della Giunta, parendogli che non ci sia ragione di modificare lo stato attuale delle cose.

CAMPI è invece favorevole alla proposta della Commissione, pur consentendo che sia modificata in modo che sia fatto invito al Governo di studiare se convenga di presentare una legge speciale a questo proposito.

LUCCA si dichiara pure favorevole alla proposta della Commissione, parendogli necessario disciplinare per legge questa materia.

DE RENZIS si unisce alle dichiarazioni fatte dal Ministro. E intanto ricorda che nell'esercito italiano c'è un generale di merito indiscusso a cui il Governo dovrebbe, meritato premio, concedere l'onore della naturalità.

CAMBRAY-DIGNY insiste nelle sue osservazioni.

PLASTINO dice che non si può fare una legge speciale in questo argomento senza perturbare il nostro diritto pubblico; e quindi si oppone alla proposta della Giunta (Approvazioni).

PRESIDENTE legge un ordine del giorno dell'onorevole Cucchi Luigi con cui si invita il Governo a studiare se sia opportuno presentare in argomento una legge speciale.

TROMPEO, presidente della Commissione, difende il concetto che inspirò l'ordine del giorno della Commissione, ma dichiara di accettare la formula proposta dall'onorevole Cucchi.

CAMPI dichiara anch'esso di accettare cotesta formula; giacchè non si tratta di prendere ora una risoluzione, ma di invitare il Governo a studiare la questione.

PRESIDENTE annuncia che l'onorevole Brunialti, insieme ad altri deputati ha presentato l'ordine del giorno puro e semplice.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, dichiara che il Governo studierà questo argomento, e che quindi non crede opportuno per ora prendere alcuna risoluzione.

CUCCHI e TROMPEO ritirano i loro ordini del giorno.

PRESIDENTE ricorda che trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, non vi è luogo alla votazione per alzata e seduta.

(Si stabilisce di votare nella seduta pomeridiana i disegni di legge approvati che portano i numeri 1, 2 e 4).

Discussione del disegno di legge: pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

BERTOLÈ VIALE, ministro della guerra, chiede che la discussione si apra sul disegno di legge ministeriale.

LUCIANI, presidente della Commissione, a nome della Commissione si rimette alla proposta del ministro.

ZUCCONI, segretario, dà lettura del disegno di legge ministeriale.

SIMEONI ringrazia il ministro e la Commissione delle misure prese a favore degli operai.

Riconosce che forse in qualche punto le proposte della Commissione possono essere soverchiamente larghe, ma non sa capire perchè in taluni altri punti il ministro non abbia accolto le proposte della Commissione, che erano eque e giuste.

Tre sono principalmente questi punti. Il primo concerne il limite dell'età, necessario per ottenere la pensione, che la Commissione vorrebbe giustamente abbassato a cinquant'anni.

L'altra disposizione è quella dell'articolo 5, e l'oratore espone le ragioni per le quali gli pare accettabile la proposta della Commissione.

Finalmente l'art. 20 del disegno della Commissione dovrebbe in ogni modo essere accolto anche dal Ministro.

Sarebbe lietissimo se fosse riuscito a convincere il ministro della opportunità delle proposte dalla Commissione.

CHIAVES nota che l'onorevole ministro avendo detto di presentare questo disegno di legge per l'insistenza da lui stesso fatta, crede di dover dichiarare che non è stato solo a fare queste insistenze.

Fa alcune osservazioni sulle proposte del Ministro e trova in alcuni punti preferibili quelle della Commissione.

Si riserva di parlare nella discussione degli articoli.

È dolente che nell'organico non siano compresi i disegnatori, e vorrebbe che il ministro facesse alla Camera dichiarazioni uguali a quelle che ha fatto alla Commissione.

ARMIROTTI è dolente che non ci sia accordo tra Ministro e Commissione; tanto più che gli pare che per gli operai si sia disposti a fare dei discorsi che dei fatti. Gli sembra che ci sia stata una tendenza ad aumentare piuttosto gli alti stipendi che i piccoli.

Fa poi notare che, secondo la proposta del ministro gli operai non avranno diritto a pensione che dopo 37 anni di servizio; e si noti che tra questi operai ci sono quelli che prestano l'opera loro nei polverifici.

Egli trova eccessivo perfino il limite d'età di 50 anni proposto dalla Commissione; quello del Ministero poi che va fino ai 55 anni gli sembra addirittura enorme.

Quanto alle categorie di operai che non furono compresi in questa legge spera che il Ministro non si opporrà acchè siano colmate queste lacune.

Accenna agli operai degli stabilimenti di pena, ed ai disegnatori che sono molto male pagati, e non sono compresi nell'organico. Si riserva di parlare nella discussione degli artioli.

PRESIDENTE dichiara che questa discussione continuerà lunedì.

La seduta termina alle 12,5.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

ADAMOLI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE si lasceranno le urne aperte.

PALIZZOLO, presenta la relazione sul disegno di legge per la leva marittima sui nati nell'anno 1868.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, presenta la relazione sull'andamento degli Istituti di credito.

Seguito della discussione del Codice penale.

VILLA, relatore, dichiara esser lieto di aver potuto contribuire in qualche parte a questa grande opera, nella quale si sono affaticati tanti luminari della scienza del giure.

Esamina prima di tutto il metodo di discussione; e nota come anche precedentemente il Parlamento venisse nella deliberazione di delegare al Governo la facoltà di promulgare Codici non solo, ma di coordinarli in seguito agli emendamenti che credesse accettare

Non teme dunque, come temette l'onorevole Chimirri, che possa essere un suicidio per la Camera del 1888 quel metodo che non lo fu per la Camera del 1865.

Non comprende come alcuni oratori abbiano potuto accusare questo Codice di dottrinarismo e ritenerlo non rispondente alla necessità della vita italiana; ed avrebbe desiderato che del fondamento di queste affermazioni si fosse cercato di dare una dimostrazione.

Così avrebbe desiderato che l'onorevole Ferri avesse esposto le conseguenze pratiche della sua scuola; mentre egli si è limitato ad enunciare pochi concetti; tra cui quello della reclusione obbligatoria nel manicomio criminale che la Commissione non può accettare, considerando essa quell'istituto non come uno strumento penitenziario ma come un'ospizio di carità.

Non consente nemmeno con l'onorevole Ferri sulla inopportunità di aver soppresso la distinzione dei reati, in crimini, delitti e contravvenzioni, giacchè tale distinzione non aveva nessun fondamento scientifico; ammette per altro che, per ciò che si attiene alla competenza, si dovrà provvedere con un nuovo Codice di procedura penale o con una legge speciale.

Difende la disposizione relativa alla applicazione delle nuove pene, quando sieno più miti, ai reati commessi o giudicati prima della attuazione del nuovo Codice, dimostrando che essa non offende per nulla l'autorità della cosa giudicata.

Difende altresì il concetto che ha inspirato la pena della segregazione assoluta, dicendo che, abolita quella di morte, si doveva escogitarne un'altra capace di intimidire i male intenzionati, e in pari tempo di avere, per la sua severità, il carattere di pena estrema. Nè crede che sia giusta la censura fatta che il Codice ecceda nell'applicarla.

Passa a parlare della imputabilità e delle cause che valgono, a escluderla e ad aumentarla, dicendo che la formula segnata nel Codice risponde pienamente al concetto in cui tutti concordano; locchè non to-

glie che possa il ministro cercare se vi sia modo di renderla più precisa e determinata.

Discorrendo delle disposizioni speciali, difende il concetto di quella dell'articolo 101, e la modificazione che la Giunta ha proposta; e riferisce intorno alle petizioni presentate in proposito dall'episcopato italiano di cui legge parecchi brani, affermando che non esiste per l'Italia una questione romana (bene!) e che la legge saprà colpire chiunque attentasse all'unità della patria. (Approvazione).

Quindi propone che si respingano nella prima parte le petizioni medesime, anche perchè sconvenienti nella forma; e soltanto chiede che la Camera, nonostante le petizioni stesse, prenda atto delle dichiarazioni del ministro, affinchè sieno meglio determinate le infrazioni a cui quella disposizione del Codice vuole provvedere. (Bene!)

(L'oratore si riposa).

PRESIDENTE dichiara chiuse le votazioni.

(I segretari Adamoli, Zucconi, De Seta e Pullè numerano i voti).

Risultato della votazione:

Attuazione della legge 31 maggio 1887, n. 4511, relativa ai danneggiati dal terremoto nella Liguria.

Favorevoli. 239
Contrari 16

Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la Regia Legazione in Cina.

Favorevoli. 214
Contrari. 41

Concessione della naturalità italiana a Matteo Maurogordato.

Favorevoli 63
Contrari. 192

(La Camera approva i primi due, e respinge il terzo — Vivaci commenti).

PASQUALI presenta la relazione sul disegno di legge per l'insequestrabilità degli stipendi agli impiegati delle provincie e dei comuni.

VILLA, relatore, riprendendo a parlare, esamina le disposizioni relative alla diffamazione, dicendo che, quando questa sia commessa a mezzo della stampa, deve essere considerata come più dannosa e più grave; e osservando all'onorevole Torraca che la diffamazione è determinata dall'animo di chi la commette; e che non si potrà quindi riscontrare nel fatto di quel pubblicista che si limiti a discutere di certe persone nell'interesse pubblico, e non tramuti la sua penna in pugnale col manifesto intendimento di uccidere un uomo nella sua riputazione.

Quanto allo spergiuro, si unisce all'onorevole De Maria nel ritenere pericolose le disposizioni scritte nel progetto del Codice; come non può accettare quelle che hanno tratto alla insolvenza dolosa, di cui non è possibile determinare i caratteri, e che non costituisce un reato nè dinanzi alle leggi penali nè dinanzi a quelle morali.

Ricorda che fu raccomandato al ministro di studiare più indulgenti sanzioni pei delitti dell'amore; ma egli loda come un progresso, gli articoli del Codice che mirano a provvedere alla pace delle famiglie.

Osserva all'onorevole Toscanelli che non si poteva nell'articolo 112 inchiudere l'aggettivo di: *sacra* alla persona del Re, che è, d'altronde, sacra nel cuore degli italiani (approvazioni) e che non ha bisogno di una sanzione penale per imporsi alla riverenza e alla riconoscenza del paese. (Vive approvazioni).

E' poi dolente che a questa discussione sia stato implicato il nome augusto della Regina d'Italia, e dice che parve impossibile fino il pensiero di un reato contro le sua persona; (bravo!) ed in ogni modo si provvide col crescere le pene a coloro che commettessero reati contro membri della Famiglia Reale. (Bene!)

Fa notare gli inconvenienti d'ogni natura che derivano dalla molteplicità delle leggi penali, che ammettono grandi e numerose sperequazioni fra le varie parti d'Italia, e rileva la suprema necessità di compiere anche su questo argomento l'unificazione del paese.

Riassume i grandissimi vantaggi del nuovo Codice, che risponde ai più grandi progressi della scienza, nè crede che le piccole mende, che qua e là alcuno ha voluto trovarvi, siano, ammettendone anche la verità, ragione sufficiente per respingerlo.

Esorta la Camera e tutti coloro, che hanno partecipato all'opera legislativa del nuovo Codice, ad aver fiducia nel guardasigilli, il quale ha dichiarato che terrà conto dei risultati della presente discussione. Dimostra l'impossibilità di discutere i vari emendamenti e spera che sarà votato un ordine del giorno, che conceda piena fiducia al ministro sulle riforme da introdursi.

Conclude esortando la Camera ad approvare il nuovo Codice, opera altamente scientifica e patriottica ed onore della nazione che lo potrà applicare. (Vivissimi applausi, vari deputati stringono la mano all'oratore).

FERRI parla per fatti personali e comincia col dichiararsi lusingato dei molteplici attacchi dei quali è stato l'oggetto durante tutta questa discussione.

Dichiara però che la quasi totalità degli appunti non sono venuti a colpirlo, perchè più che all' onorevole Ferri, erano diretti al prof. Ferri, e si è attaccata la scuola alla quale l'oratore appartiene, invece di rispondere alle critiche speciali fatte contro il disegno del Codice.

Non rileverà ora tutti gli attacchi, soltanto vuole fare una dichiarazione riguardo ad alcune osservazioni dell'on. guardasigilli, che ebbe a pronunciare i vocaboli di sette e chiesuole a proposito della nuova scuola di diritto penale.

A rispondere a ciò basterebbe richiamare quanto ha detto ieri l'onor. Mancini, il quale nel suo splendido discorso ebbe a rivelare i vantaggi che lo studio psicologico dei delinquenti portato dalla nuova scuola, ha apportato in genere al giure penale.

Le teorie della nuova scuola penale non hanno bisogno dell'approvazione parlamentare, se sono vere esse trionferanno qualunque sia la risoluzione che il Parlamento prenderà.

Crede che il nuovo Codice sarà per ora approvato, ma che quanto prima le nuove teorie porteranno grandi modificazioni al giure penale.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dà spiegazioni di alcune sue parole, dicendo che non ha inteso offendere la nuova scuola di diritto penale, ma semplicemente dire che il nuovo Codice non si è inspirato a nessuna speciale scuola di diritto penale ma ha raccolto i lavori di tutti. Augura anzi alla nuova scuola un prospero avvenire scientifico.

PRESIDENTE legge i diversi ordini del giorno e dà la parola all'onorevole Fulci perchè svolga il suo che è sostenuto anche dall'onorevole Marcora.

FULCI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera riconoscendo che i criteri informatori del progetto del Codice penale rispondono alle esigenze attuali della scienza e della pratica; e nella fiducia che il Governo, nel lavoro di coordinamento, terrà equo conto delle osservazioni e proposte fatte nella discussione, passa all'esame del disegno di legge »

CHIAVES svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera esprime il voto:

che nello allegato al progetto ministeriale venga soppressa l'ultima parte dell'articolo 174, dalle parole: *od a trasgredire altrimenti*;

che sia soppresso il capoverso dello articolo 230;

che vengano mantenuti nell'allegato gli articoli 141 e 210 applicate a quest'ultimo le restrizioni adottate dal Senato nel progetto del 1874 (articolo 236). »

Dice che nell'approvare il presente disegno di Codice ognuno deve fare delle concessioni. Ed egli certo ne ha fatte, giacchè non è sua convinzione che sia opportuna l'abolizione della pena di morte.

Però riconosciuto il difetto egli voterà il Codice, perchè crede che dei sacrifici si devon fare per ottenere il risultato preziosissimo dell'unificazione della legge penale.

Vede però un pericolo il quale minaccia questo nobile scopo ed esso è contenuto nell'articolo 174 del presente disegno di legge.

E non accenna già alle disposioni contenute negli articoli 101 e 173 dello stesso disegno, anzi trova perfino sconveniente che delle petizioni o delle proteste si siano fatte dai vescovi al Parlamento per ottenerne l'abolizione.

In queste proteste o petizioni si deplora che il sentimento reli-

gioso sia in Italia decaduto, ma ciò si deve principalmente al clero, che ha voluto assolutamente scompagnare il pensiero patriottico italiano da quello religioso. La nuova generazione ha preferito essere italiana ed ha trascurato il sentimento religioso.

Ma altrimenti gli pare che le cose vadano per l'articolo 174. Egli si ricorda di essere un vecchio liberale, e di aver preso parte alla fiera lotta che fu combattuta in Piemonte tra lo Stato e la Chiesa, e di aver sostenuto nella misura delle sue forze la potestà civile. Rammenta pure che nel 1877 egli sostenne la legge Mancini.

Ma anche i sacerdoti sono cittadini; e non gli par giusto considerare come reati, fatti commessi da un sacerdote, che tali non sarebbero commessi da chiunque altro. Non gli sembra che così si mantenga la legge in quella sfera elevata nella quale dovrebbe esser sempre mantenuta.

Accenna alle conseguenze pericolose, che potrebbero avere queste disposizioni così generiche: « turbare la pace delle famiglie » gli sembra questa frase così elastica, che sarebbe molto meglio sopprimerla in un Codice penale.

Espone le ragioni per le quali vuole mantenuti gli articoli 141 e 210 del Codice.

Fa vedere come sia possibile che si verifichi anche in Italia l'ipotesi prevista dell'articolo 141, e crede che non sia conveniente abolire la sanzione penale per lo spergiuro civile, che altre sanzioni non potrebbe avere.

Finalmente espone le ragioni per le quali vorrebbe soppresso il capoverso dell'articolo 230 per il quale i portatori di una sfida verrebbero puniti come lo sfidante.

Raccomanda alla Camera il suo ordine del giorno. (Approvazioni).

BOVIO dopo le dichiarazioni del ministro non ha ragione di mantenere il suo ordine del giorno e lo ritira.

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno dell'onorevole Mancini:

« La Camera, confermando i suoi voti del 13 marzo 1865, e del 28 novembre 1877, applaudisce all'abolizione e scomparsa della pena di morte dall'unico Codice penale italiano. »

(Posto a partito è approvato a grande maggioranza — Applausi).

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno proposto dalla Commissione:

« La Camera respinge le petizioni e proteste presentate a nome di una gran parte di vescovi italiani per quanto riguarda l'articolo 101 del Codice penale italiano, il mantenimento degli articoli 173, 174, 175 di disposizioni repressive degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, e relativamente a queste ultime prende atto delle dichiarazioni del ministro e della commissione. »

ROSANO propone che si voti quest'ordine del giorno per divisione

MANCINI, presidente della Commissione, ricorda le dichiarazioni e le promesse del guardasigilli intorno allo forma degli articoli 173 e 174. La Commissione si unì a queste dichiarazioni, e la seconda parte dell'ordine del giorno a questo, appunto, tende.

ROSANO mantiene la sua proposta e ne dice le ragioni. (Vivi rumori).

PRESIDENTE rilegge la prima parte dell'ordine del giorno.

CHIAVES spiega in qual modo dovrebbe essere fatta la divisione.

FORTIS vorrebbe che fosse evitata anche la possibilità di equivoci. Egli crede che non solo debbano essere respinte le petizioni, ma che si intendano mantenuti nella sostanza tutti gli articoli contro cui erano dirette quelle petizioni.

VILLA, relatore, spiega il significato della proposta della Commissione. Le petizioni riguardano gli articoli 101, 173 e 174; siamo tutti d'accordo che debba essere mantenuto l'articolo 101; ed il ministro ha pur dichiarato che gli articoli 173 e 174 nella forma possano essere modificati. Da questo concetto sorge chiara la ragione della divisione.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Per ora gli pare che non si dovrebbe votare altro che questo: che si respingano le petizioni dei vescovi; ma che le questioni rimangono impregiudicate.

VILLA, relatore, crede di avere espresso chiaramente il pensiero della Commissione, analogo, in fondo, a quello del ministro.

BONESCHI vorrebbe sapere su che cosa egli debba votare. Espone alcuni dubbi. (Vivissimi rumori).

Vorrebbe che la Commissione modificasse il suo ordine del giorno e lo dividesse in modo che fosse chiaro ciò che si vota.

MARCORA crede che la divisione debba farsi in questo modo: tutti vogliono che siano respinte le petizioni per quanto riguardano l'art. 101: ma forse non tutti vogliono lo stesso per gli art. 173 e 174.

Non vorrebbe in ogni modo che votando l'ordine del giorno, si pregiudicasse la questione delle modificazioni agli articoli 173 e 174. Ma dopo le dichiarazioni del ministro questo dubbio non è fondato.

MARTINI FERDINANDO non capisce come si possa votare per divisione quest'ordine del giorno, senza pregiudicare le questioni che nascono dagli articoli 173 e 174. Lo dimostra con alcuni esempi. Non intende perchè si debbano respingere le petizioni dei vescovi; la Camera non deve occuparsi di atti che non sono petizioni, ma vorrebbero essere minaccie (Applausi)

TOSCANELLI domanda la parola. (Rumori).

PRESIDENTE non può accordargli la parola essendovi dieci oratori iscritti prima di lui.

CHIMIRRI crede che il miglior modo di respingere le petizioni dei vescovi sia l'ordine del giorno puro e semplice che egli insieme all'onorevole Spirito ha proposto.

Voci. Sì! sì! No! no! (Rumori).

CAVALLOTTI crede che il voto della Camera riuscirebbe più chiaro se si dicesse che la Camera respinge le petizioni per l'articolo 101, e per gli articoli 173 e 174.

SPIRITO dichiara che egli intende respingere le petizioni per tutti gli articoli; ma egli non vorrebbe pregiudicata la questione delle modificazioni di forma, e crede che sia più opportuno votare l'ordine del giorno puro e semplice.

VILLA, relatore. Aveva già dichiarato di voler riservata la quistione delle modificazioni di forma; in ogni modo per non far nascere equivoci dichiara di sopprimere l'ultima parte dell'ordine del giorno modificandolo così:

« La Camera respinge le petizioni e proteste presentate da una gran parte di vescovi italiani per quanto riguarda l'articolo 101 del Codice penale italiano, le respinge pure per quanto riguarda la soppressione degli articoli 173, 174, 175, e passa all'ordine del giorno. »

CAVALLOTTI è lieto che la Commissione abbia accettato la sua proposta.

SPIRITO mantiene l'ordine del giorno puro e semplice.

CUCCIA ritira il suo.

SALARIS crede che questa nuova proposta mantenga l'equivoco. (Rumori vivissimi).

ZANARDELLI, guardasigilli, crede che come è modificato l'ordine del giorno della Commissione il suo significato sia abbastanza chiaro.

CITTADELLA mentre è d'accordo che debbano essere respinte le petizioni per l'articolo 101, lo stesso non può dire per gli articoli 173 e 174 per i quali la questione non dovrebbe essere pregiudicata. (Vivissimi rumori).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice proposto dagli onorevoli Spirito, Chimirri e altri, ha la precedenza.

CAVALLOTTI dichiara che per non lasciar luogo ad equivoci egli ed i suoi amici voteranno contro l'ordine del giorno puro e semplice. (Rumori — Approvazioni).

VILLA, relatore, dichiara che la Commissione non può accettare l'ordine del giorno puro e semplice.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, non accetta l'ordine del giorno puro e semplice, ed accetta quello della Commissione. (Bene! Applausi).

CHIMIRRI non crede possibile questo equivoco del quale si è parlato; (Rumori vivissimi) in ogni modo ritira il suo ordine del giorno.

SPIRITO pure ritira il suo.

PRESIDENTE mette a partito la prima parte dell'ordine del giorno sino alle parole: « articolo 101. »

(E' approvata all'unanimità).

Sulla seconda parte hanno chiesto la votazione per appello nominale gli onorevoli: Bonardi, M. Garibaldi, Fortis, Bufardeci, Falsone, Galli Roberto, Amato-Pojero, Finocchiaro Aprile, Sprovieri, Pais, Pierotti, Gallotti, Parona, Tabacchi, Aventi

Chi approva questa seconda parte risponderà *sì*, chi non l'approva risponderà *nò*.

Si procede alla chiama.

PULLÈ, segretario, fa la chiama.

Risposero: *sì*.

Adamoli — Agliardi — Alimèna — Amadei — Amato Pojero — Andolfato — Angeloni — Antoci — Anzani — Arbib — Arcoleo — Aventi.

Baccarini — Baglioni — Balestra — Balsamo — Basetti — Basteris — Benedini — Berio — Bertollo — Bertolotti — Billi — Bobbio — Bonacci — Bonardi — Bonasi — Boneschi — Borgnini — Borrelli — Bottini Enrico — Bovio — Brin — Brunialti — Bufardeci — Buttini Carlo.

Cadolini — Caetani — Cagnola — Caldesi — Cambray-Digny — Campi — Canevaro — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Caterini — Cavallotti — Cavalletto — Cavallini — Cefaly — Cerruti — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chiaves — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cipelli — Coccapieller — Cocco-Ortu — Colaianni — Colonna-Sciarra — Comini — Compagna — Compans — Conti — Coppino — Costa Andrea — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Cuccia — Curati.

D'Adda — D'Ayala Valva — D'Arco — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Dominicis — Del Balzo — De Lieto — Delvecchio — Demaria — De Riseis — De Seta — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Diligenti — Dini — Di Pisa — Di San Giuseppe.

Elia — Episcopo.

Fabris — Fabrizj — Fagiuoli — Faina — Falconi — Faldella — Falsone — Fani — Farina Luigi — Fazio — Ferrari Luigi — Ferri Enrico — Figlia — Filì Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florenzano — Fortis — Fortunato — Fulci.

Gabelli Aristide — Gabelli Federico — Gaetani Roberto — Galli R. — Gallo — Gallotti — Garibaldi Menotti — Gattelli — Gentili — Gerardi — Geymet — Gherardini — Gianolio — Giordano Ernesto — Giusso — Gorio — Guglielmini.

Imperatrice.

Lacava — Lazzarini — Lazzaro — Levanti — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo — Luciani — Luporini — Luzi — Luzzatti.

Maffi — Majocchi — Maldini — Mancini — Marcatili — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista — Massabò — Mattei — Maurogònato — Mazza — Mazzoleni — Mel — Mellusi — Menotti — Mensio — Merzario — Miceli — Mirri — Mocenni — Morelli — Morini.

Nasi — Nicoletti — Nicolosi — Nocito — Novelli.

Orsini-Baroni

Pais Serra — Palberti — Palitti — Palomba — Panattoni — Pandolfi — Panizza — Panunzio — Papa — Papadopoli — Parona — Paroncilli — Pascolato — Pasquali — Passerini — Paternostro — Pavesi — Pavoni — Pelagatti — Pellegrini — Pelloux — Penserini — Petroni — Petronio — Pierotti — Pignatelli — Plastino — Plebano — Poli — Pompilj — Pozzolini — Puglia.

Racchia — Randaccio — Ricci Vincenzo — Ricotti — Righi — Riola — Rizzardi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rosano — Rossi — Roux — Rubini.

Sacconi — Salandra — Salaris — Sanguinetti — Saporito — Seismit-Doda — Senise — Siacci — Silvestri — Simeoni — Sola — Solimbergo — Spirito — Sprovieri — Summonte

Tabacchi — Tedeschi — Tenani — Tittoni — Toaldi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Trompeo — Turi.

Vaccaj — Vacchelli — Valle — Velini — Vedramini — Vigna — Vigoni — Villa — Villani — Visocchi.

Zainy — Zanardelli — Zuccaro — Zucconi.

Risposero *no*.

Briganti Bellini.
Cittadella.
Di Belmonte.
Odescalchi.
Pullè.
Toscanelli.

Astenuto.

Peruzzi.

PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione per appello nominale.

Risposero *sì* 270
Risposero *no*. 6
Si astennero 1

(La Camera approva; è pure approvato l'ordine del giorno nel suo complesso).

CAMPI propone che la seduta della Camera domani cominci alla una pomeridiana.

(È così stabilito).

La seduta termina alle 8,05.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 8. — Lord Salisbury, rispondendo ad un'interrogazione di lord Roseberry, dice che le informazioni del governo inglese circa l'incidente fra il console italiano ed il Sultano dello Zanzibar sono insufficienti. Non sappiamo nulla di più delle notizie pubblicate dai giornali. Il console italiano constatò di aver sofferto un affronto da parte del Sultano e chiese come riparazione la cessione di una certa parte del territorio detto Kismayu, dichiarando inoltre che tale territorio era già stato promesso dal Sultano al governo italiano. Il Sultano negò queste due asserzioni. Il console quindi fece abbassare la bandiera italiana.

LONDRA, 8. — Il ministro della guerra ordinò che i volontari, si dividano per brigate e nominò i generali incaricati di comandarle. L'ordine del ministro dice che tale misura tende a dare ai volontari una riorganizzazione che li metta, in caso di pericolo nazionale, in istato di tenere, nella difesa del paese, il posto loro assegnato dalle loro patriottiche asprirazioni. Il ministro prescrive ai generali di avere la più grande cura per gli interessi particolari dei volontari, che sono identici a quelli della nazione, e di fare in modo che non si domandino loro dei sacrifici troppo grandi.

BERLINO, 8. — La *Nordd. Allg. Zeitung*, rileva nuovamente che una modificazione del gabinetto scuoterebbe la fiducia dei suoi amici ed incoraggerebbe i suoi nemici, i quali supporrebbero essersi modificate le tendenze dei ministri attuali, che sono uomini incapaci di sacrificare gli interessi del paese alle loro suscettibilità personali.

BERLINO, 8. — La *Post* e la *National Zeitung* annunziano che il ministro dell'interno, Puttkammer, si è dimesso in seguito ad un nuovo rescritto imperiale ricevuto oggi.

Nel pomeriggio ebbe luogo, al palazzo del principe di Bismarck, un Consiglio dei ministri al quale Puttkammer non è intervenuto.

LONDRA, 8 — Il *Reuter Office* ha da Alessandria d'Egitto: « Corre voce che Nubar pascià sia stato destituito e che Riaz pascià sia stato chiamato a Palazzo ».

ALESSANDRIA D'EGITTO, 8. — Il ritiro di Zubar pascià è confermato.

BOMBAY, 8. — Il secondo figlio dell'Imano di Mascate succedette al padre senza opposizione.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 8 giugno 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	PREZZI IN CONTANTI Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	99 »	99 »	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 75
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	97 25	97 25	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	482 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	456 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	472 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	808 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	635 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1210 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	674 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	420 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	590 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	565 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	1000 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1175 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	475 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	1115 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	295 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	85 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	252 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	372 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	605 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	299 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 67 1/2
	Parigi	chèques	»	»	100 35
2 1/2	Londra	90 g.	»	»	25 21
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 27 giugno
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Il Sindaco: Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 99 15, 99 07 1/2, fine corr.
Az. Banca di Roma 762, 753, fine corr.
Az. Soc. Rom. per l'Illumin. a Gaz (stamp.) 1486, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1972, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 298, 302, 306, 308, 310, 311, 312, 316, 317, 312, 310, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 7 giugno 1888:
Consolidato 5 0/0 lire 99 215.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 045.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 875.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 582.

V. Trocchi, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale